

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 30/07/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35330-persona-offesa-dal-reato>

Autore: Sammarco Angelo Alessandro

Persona offesa dal reato

Persona offesa dal reato

SOMMARIO: 1. Definizioni e distinzione tra offeso e danneggiato dal reato. – 2. Danno da reato.
– 3. Risarcimento.

1. Definizioni e distinzione tra offeso e danneggiato dal reato

Per persona offesa dal reato si intende il soggetto (anche non semplicemente persona fisica) titolare del bene giuridico leso dalla condotta prevista nella norma incriminatrice¹.

Costituisce un luogo comune della procedura penale la distinzione tra la nozione di offeso e quella di danneggiato dal reato; e ciò anche perché alle due figure fanno capo situazioni processuali completamente diverse e in definitiva differenti diritti e facoltà.

In particolare, mentre, come detto, la persona offesa è il soggetto che subisce il “danno criminale” costituente la lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale, il danneggiato dal reato è colui che subisce invece un “danno civile” e quindi risarcibile in conseguenza della lesione di un proprio diritto soggettivo da parte della condotta costituente reato².

E così, mentre alla persona offesa dal reato spettano diritti e facoltà finalizzati ad assicurare una partecipazione al procedimento e all’esercizio di attività di sollecitazione e

¹ Cfr. A. Giarda, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971, p. 13 ss.; L. Bresciani, *Persona offesa dal reato*, in *Dig. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 527 ss.; G. Tranchina, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. giur.*, vol. XXIII, Roma, 1990, p. 1 ss.; P. Gualtieri, *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato dal reato: profili differenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1071 ss.

² Cfr. C. Quaglierini, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Milano, 2003, p. 4 ss.

di impulso probatorio³, al danneggiato dal reato, spettano, invece, tutti i diritti e i poteri di una vera e propria “parte processuale”, dal momento in cui si sia costituito “parte civile”⁴.

La drastica scissione tra le due figure processuali produrrebbe quindi situazioni anomale e comunque non giustificate, posto che l’offeso dal reato, dotato di molti poteri nella fase delle indagini preliminari, come la facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione o alla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari, con l’instaurazione del “processo” perderebbe ogni possibilità di concreta ed effettiva partecipazione alla vicenda processuale, se non costituendosi parte civile, in quanto “danneggiato” dal reato; e d’altro canto, quest’ultimo, se non fosse anche “offeso” dal reato non avrebbe alcuna possibilità di intervento nel procedimento e di stimolo alle investigazioni, restandogli totalmente preclusa l’intera fase delle indagini preliminari.

Senonché la non coincidenza tra il concetto di offeso e quello di danneggiato dal reato, considerata in modo più approfondito, potrebbe in parte giustificare la menzionata differenza di disciplina processuale.

Occorre partire da un dato ovvio e che cioè se è vero che i due concetti non coincidono, è altresì vero che la non sovrapposibilità tra gli stessi vale soltanto in un senso. Ed infatti mentre il “danneggiato” dal reato può non essere “offeso”, non è vero il contrario, posto che, in effetti, l’offeso e cioè, come detto, chi ha subito la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, è, in quanto tale, automaticamente, anche danneggiato dal reato.

Non può concepirsi, infatti, la lesione di un bene giuridico protetto, senza che la stessa non generi una responsabilità civile di tipo risarcitorio e cioè con riferimento ad un danno risarcibile. E quindi l’“offeso”, in quanto anche “danneggiato”, dispone di tutti i poteri, diritti e facoltà che la legge gli riconosce nella fase delle indagini preliminari e di tutti i poteri, diritti e facoltà propri di una “parte” processuale, a partire dal momento di costituzione della parte civile.

In questa prospettiva, l’esempio classico dell’omicidio come caso di non coincidenza tra persona offesa (la vittima del reato) e danneggiati dal reato (i discendenti della vittima)

³ Il diritto alla comunicazione, a norma dell’art. 335 c.p.p., delle iscrizioni delle notizia di reato nell’apposito registro; il diritto di ricevere l’informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.; il diritto di ricevere l’avviso degli accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 c.p.p.; la facoltà di presentazione dell’istanza di sequestro ex art. 368 c.p.p. e il generico potere di presentazione di memorie e di indicazione di elementi di prova ex art. 90 c.p.p.; la facoltà di presentazione della richiesta di incidente probatorio, ex art. 394 c.p.p.: il diritto di ricevere la notifica della richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari ex art. 406 c.p.p.; il diritto di ricevere la notifica della richiesta di archiviazione al fine di presentare opposizione a norma degli artt. 408 e 410 c.p.p.; la facoltà di richiedere l’avocazione delle indagini ex art. 413 c.p.p.; il diritto di ricevere gli avvisi dell’udienza preliminare e le varie forme di citazione al dibattimento.

⁴ Cfr. P. Gualtieri, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 101 ss.; F. P. Guidotti, *Persona offesa e parte civile. La tutela processuale penale*, Torino, 2002, p. 13 ss.

non appare del tutto calzante, posto che è evidente che la vittima di un omicidio non potrebbe, per ovvie ragioni, mai esercitare i propri diritti risarcitori, in quanto “danneggiato” dal reato; ciò, infatti, non significa che non lo è; ma soltanto che non “può” esserlo.

Resterebbe, dunque, l'altra “asimmetria” per quanto riguarda il solo “danneggiato”, privo, in quanto tale, dei poteri e delle facoltà dell'offeso.

Ma una simile distinzione appare coerente con un sistema processuale come il nostro, che, in effetti, non concepisce che un soggetto che abbia, rispetto al procedimento penale, soltanto un interesse risarcitorio di natura civilistica, possa poi essere legittimato ad intervenire anche nelle vicende più strettamente penalistiche quali quelle che riguardano la fase “preprocessuale” delle indagini preliminari (in tema di iniziative probatorie o di controllo sull'attività del pubblico ministero sulle richieste di proroga del termine per le indagini o sulla richiesta di archiviazione). Insomma, se il processo penale non si instaura, il danneggiato conserva sempre, intatti, i propri diritti risarcitori che può ben esercitare nella sede tipica e cioè dinanzi alla giurisdizione civile⁵.

2. *Danno da reato*

A parte le ipotesi di scuola o di tipo meramente teorico o come si è visto a proposito del caso del delitto di omicidio, concettualmente fuorvianti, concernenti l'“offeso” dal reato “non danneggiato”, sta di fatto che l'aver subito il danno dal reato costituisce il presupposto indefettibile della “metamorfosi processuale”, per così dire, del soggetto che da semplice offeso diviene vera e propria parte processuale, attraverso l'atto di costituzione di parte civile (*ex artt. 78 e ss. c.p.p.*).

Inoltre, a livello europeo, come si dirà più avanti, è stata introdotta la nozione di “vittima del reato”, riferita al soggetto che proprio in quanto “offeso” è necessariamente anche “danneggiato” dal reato.

Vi sono dunque ragioni imprescindibili per esaminare in modo più approfondito il tema del “danno da reato”.

L'art. 185 c.p. prevede espressamente che «ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».

⁵ Sotto questo aspetto, desta forse perplessità la scelta del legislatore processuale che, in effetti, richiede che la “citazione in giudizio” (fase processuale nella quale può intervenire il danneggiato per costituirsi parte civile) avvenga solo nei confronti della persona offesa e del querelante (cfr. art. 178 c.p.p. lettera c).

Dalla lettura del testo normativo, fondamentale in materia, emerge che il legislatore non si è espressamente pronunciato sulla natura del nesso causale tra condotta criminosa e danno o comunque evento che obbliga alla restituzione⁶.

Da un punto di vista teorico, ciò significa, evidentemente, che, in mancanza di un'espressa previsione normativa, il nesso causale considerato potrebbe essere sia di natura "diretta", sia di natura "indiretta"; l'ampiezza della formula normativa, come spesso accade, dipende, dunque, dalla lettura interpretativa che può essere più o meno ampia.

Inizialmente, l'orientamento dottrinale, recepito dalla giurisprudenza, si è mosso in chiave restrittiva, ritenendo sussistente il nesso causale rilevante per gli obblighi risarcitori o restitutori, solo quando si accerti che il danno è conseguenza diretta ed immediata dell'azione criminosa.

In tal senso, è significativa l'immagine, particolarmente suggestiva, dei cerchi concentrici che si sviluppano in uno specchio d'acqua, estendendosi indefinitamente (o forse, in una prospettiva scientifica, infinitamente) a partire dal punto in cui nell'acqua è entrato un peso (ad esempio, un sasso gettato in uno stagno)⁷; se si seguisse cioè questo schema per rintracciare i danni derivanti dal reato, questi sarebbero molteplici e sempre sussistenti come nella concatenazione inesauribile dei cerchi nell'acqua.

Ecco perché si è immaginato di "restringere" il concetto di danno risarcibile secondo il criterio del nesso causale diretto e immediato che rende possibile un'identificazione certa della nozione, impedendone un'espansione indefinita e giuridicamente insostenibile.

Senonché, come detto, in sede di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, il punto è stato superato.

Ed infatti, si è, ad esempio, sostenuto che:

«In tema di legittimazione di persone giuridiche e di enti di fatto a costituirsi parte civile, la prevalente giurisprudenza di questa Corte ritiene che, quando l'interesse generico e diffuso alla tutela di un bene giuridico non sia astrattamente configurato, ma si concreta in una determinata realtà storica, diventando ragion d'essere e, perciò, elemento costitutivo di un sodalizio, è ammissibile la sua costituzione di parte civile, sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito»⁸.

⁶ Cfr. i classici, F. Antolisei, *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930, *passim*; F. Carnelutti, *Il danno e il reato*, Padova, 1930, *passim*; e poi D. Fondaroli, *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999, p. 290 ss.; G. Riccio, *I principi informativi della responsabilità civile da reato*, in *Il Tommaso Natale*, 1979, p. 1329 ss.; E. Bettioli, *Diritto penale*, Padova, 1982, p. 858 ss.; A. Gaito, *"Electa una via." I rapporti fra azione civile e azione penale nei reati perseguibili e querela*, Milano, 1984, p. 51 ss.

⁷ L'immagine è di F. Carnelutti, *Il danno e il reato*, cit., p. 22.

⁸ Cass., Sez. III, 19.6.2008, n. 38835, in *Dir. e giust.*, 2008. Cfr., Cass., Sez. VI, 5.7.1990, n. 13314, in *CED Cass.*, n.185501: «Un soggetto può costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui egli vanta un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunto

Dunque, nell'attuale prospettiva interpretativa, adottata infine dalla giurisprudenza sulla base delle più moderne indicazioni dottrinali⁹, il fuoco dell'attenzione per l'individuazione del danno risarcibile si è spostato dal nesso causale (collegamento tra condotta ed evento/danno) alla natura del danno semplicemente identificato con la lesione di un diritto soggettivo¹⁰.

Secondo tale schema ermeneutico, insomma, non ha più importanza stabilire la qualità del tipo di conseguenza del reato, se diretta o indiretta, avendo rilevanza esclusivamente la natura della lesione prodotta dal reato che se, appunto, colpisce un diritto soggettivo, automaticamente, genera un danno risarcibile.

Si tratta, senza dubbio, di un sensibile ampliamento, ottenuto a livello interpretativo, della nozione di danno da reato che, quindi, sul piano pratico, amplia la sfera della "risarcibilità" rispetto alle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del reato¹¹.

In ambito europeo l'art. 1 della Decisione Quadro n. 220 del 2001, indica come "vittima del reato il soggetto che abbia subito determinate "conseguenze" dell'illecito, che devono essere oggetto di risarcimento o di indennizzo, quali i seguenti: «pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro». Sembrano distinguersi, nella citata previsione della Decisione Quadro, due categorie di conseguenze risarcibili: da un lato, il "*pregiudizio*" (che indica, non soltanto un danno realizzato, ma anche un danno potenziale e cioè un "pericolo" di danno, con il conseguente innalzamento della soglia della "risarcibilità"¹²), «*anche fisico o mentale*», distinto dalle «*sofferenze*

nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente a causa dell'immedesimazione fra il sodalizio e l'interesse perseguito. In questo caso, infatti, l'interesse storicizzato individua il sodalizio, con l'effetto che ogni attentato all'interesse in esso incarnatosi si configura come lesione del diritto di personalità o all'identità, che dir si voglia, del sodalizio stesso».

⁹ Cfr. G. Bonilini, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, p. 3 ss.; V. Zeno-Zencovich, *Responsabilità civile da reato*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1274 ss.

¹⁰ Cfr. A. Giarda, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971, p. 28 ss.; M. Franzoni, *Il danno risarcibile*, Milano, 2004, p. 72 ss.; E. Squarcia, *Il danno da reato, derivante da lesione di interessi legittimi, è risarcibile anche in sede penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 1314 ss.; F. Tortorano, *Il danno meramente patrimoniale*, Torino, 2001, p. 10 ss.; A. Pennisi, voce *Parte civile*, in *Enc. dir.*, vol. I, Agg., Milano, 1997, p. 783 ss.; esiste tuttavia un nutrito filone della giurisprudenza civile secondo cui sarebbe risarcibile la lesione di qualunque interesse giuridicamente riconosciuto: cfr. Cass. civ., Sez. Un., 22.7.1999, n. 500, in *CED Cass.*, n. 530554; Cass. civ., Sez. I, 11.2.1995, n. 1540, cit. richiamate in sentenza, cfr. inoltre: Cass. civ., Sez. Un., 24.9.2004, n. 19200, in *CED Cass.*, n. 577338; Cass., Sez. III, 6.4.2006, n. 8097, *ivi*, n. 588732.

¹¹ Cfr., ad esempio, R.A. Frosali, *Reato danno e sanzioni*, Padova, 1932, 190 ss. e 232 ss., secondo cui si dovrebbe riconoscere il diritto al risarcimento del danno per lesione di aspettativa alimentare anche al convivente *more uxorio* (p. 245).

¹² Cfr. M.D. Feola, *Il risarcimento del danno morale nei reati di pericolo: il caso Seveso* in *Cassazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 1997, p. 1067.

psichiche» e dall'altro, i «danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro».

Insomma, abbiamo le seguenti nozioni: un pregiudizio o fisico o mentale (ma, anche, né fisico, né mentale) le sofferenze psichiche e i danni materiali conseguenza diretta del reato.

Francamente, è facile perdere l'orientamento in questo groviglio di suddivisioni, anche se si può tentare un'operazione ermeneutica di raccordo con il diritto italiano.

Effettivamente, il concetto europeo di "pregiudizio" che non sia né fisico, né mentale, potrebbe coincidere con la nozione, come detto di consolidata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, di "lesione di un diritto soggettivo": il "pregiudizio", né fisico, né mentale, è cioè, necessariamente, "giuridico" e quindi indica la lesione di un diritto soggettivo.

In questo modo, nozione europea e nozione italiana si allineano ed il diritto interno italiano potrebbe risultare perfettamente speculare alle previsioni europee¹³.

Senonché, la definizione europea non è esaurita, perché oltre al "pregiudizio", l'art. 1 della direttiva n. 220 del 2001, prevede, come detto, anche le "sofferenze psichiche" e i "danni materiali" conseguenze "dirette" del reato.

A proposito della "sofferenza psichica" è agevole osservare che tale nozione, per quanto possa intendersi in senso più ampio di quello di "malattia mentale" (ricompresa, peraltro, nella già menzionata nozione di "pregiudizio mentale") non sembra estensibile fino a ricomprendere situazioni che invece, pacificamente, rientrano nella nozione giuridica italiana di "danno non patrimoniale" ex art. 185 c.p.

Infatti, secondo l'interpretazione più diffusa per danno "non patrimoniale" si intende sia il «danno all'immagine e perdita di prestigio tra i consociati»¹⁴, sia, in una accezione ancora più ampia, «il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica»¹⁵.

¹³ Cfr. D. Fondaroli, *Illecito penale*, cit., p. 52; M. Del Tufo, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, cit., p. 890; G. De Simone, *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, in E.Venafro-C. Piemontese (a cura di), *Le forme di tutela delle vittime*, Torino, 2004, p. 65-66.

¹⁴ Cass., Sez. III, 17.6.2010, n. 34209, in *CED Cass.*, n. 23564.

¹⁵ Cass., 17.4.2009, in *CED Cass.*, n. 23620; cfr. pure, Cass. civ. Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972, in *CED Cass.*, n. 26972 nella quale, tra l'altro, si legge che: «... nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: Sez. Un, n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati...nonché, specificamente, da quella della Cass. civ., Sez. III, 3.4.2008, n. 8546, in *CED Cass.*, n. 602633 secondo cui: "in tema di risarcimento del danno ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso"...».

Dunque, la nozione di "pregiudizio", così come specificata, in quanto lesione di un diritto soggettivo, sembra assorbire e superare quella di "sofferenza psichica" che risulterebbe una mera puntualizzazione priva di autonoma rilevanza¹⁶.

In diversa prospettiva, ove si immaginasse un significato autonomo dell'espressione, si dovrebbe ritenere che la "sofferenza psichica" sia un patimento morale, di per sé non costituente "malattia" (rientrante nel già menzionato concetto di "pregiudizio mentale") e non derivante da una lesione di un diritto soggettivo (e quindi una sorta di evanescente afflizione interiore dipendente da emozioni puramente soggettive). Ma appare fin troppo evidente che in un simile caso, l'ordinamento italiano non potrebbe accordare un "risarcimento" per una situazione per definizione priva di rilevanza oggettiva esterna.

Ancora più sconcertante risulta la specificazione, se non la contrapposizione, rispetto alla categoria del "pregiudizio", dei "danni materiali causati direttamente" dal reato, come se il "pregiudizio" si riferisse solo ai danni non materiali, tuttavia "fisici" e "mentali".

In tal caso, dunque, il "pregiudizio" si identificherebbe nei meri danni "personali".

Quanto poi alla natura del nesso rispetto all'azione causativa del danno, si dovrebbe ritenere che questa *species* dei danni "personali" sarebbe tutelabile, attraverso adeguate forme di risarcimento, anche se "indirettamente" determinati da condotte illecite costituenti reato; mentre, i danni "materiali" sarebbero "risarcibili" solo se "direttamente" conseguiti al reato.

Insomma, la disciplina europea non appare esente da confusioni e non sempre risulta armonizzabile con il contesto giuridico italiano che in tema di danno risarcibile derivante da reato risulta ben più coerente ed efficiente¹⁷.

In ogni caso, dovrebbe sempre immaginarsi la prevalenza della disciplina più favorevole.

Dunque, poiché le previsioni dell'ordinamento giuridico italiano, come si è detto, dovrebbero meglio tutelare i diritti risarcitori della vittima del reato, le menzionate categorizzazioni dell'art. 1 della decisione quadro n. 220 del 2001, non appaiono vincolanti all'interno del diritto processuale penale italiano che, appunto, prevede una disciplina di maggior favore e se non altro, più chiara e di più agevole applicazione.

3. Risarcimento

¹⁶ M. Amoinetto, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, p. 1327 ss.; M. Del Tufo, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Questione giustizia*, 2003, n. 705 ss.; A. Manna, *La vittima del reato*, cit., n. 1011.

¹⁷ Cfr. G. Tranchina, *La vittima del reato nel sistema penale italiano*, in *Dalla parte della vittima*, cit., p. 319 ss.; A. Giarda, *La vittima del reato nel sistema del processo penale italiano: lineamenti*, in *Dalla parte della vittima*, cit., p. 331 ss.; A. Manna, *La vittima del reato*, cit., p. 967.

La persona offesa ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal reato attraverso l'esercizio dell'azione risarcitoria e restitutoria o nella sede giurisdizionale civile o nel processo penale attraverso l'atto di costituzione di parte civile, ovviamente fondato sull'allegazione dell'aver subito un danno risarcibile derivante dal reato¹⁸.

La legge (art. 75 c.p.p.) disciplina i rapporti tra le due tipologie di azioni risarcitorie, in base al principio dell'"electa una via non datur recursus ad alteram", per evitare sovrapposizioni tra giudizio civile e giudizio penale; sono altresì disciplinati (artt. 651 e 652 c.p.p.) gli effetti del giudicato penale di condanna o di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di risarcimento del danno¹⁹.

In linea di massima, una volta che sia avvenuta la costituzione nel processo penale, la parte civile assume pienamente i diritti di "parte" e viene a trovarsi in condizioni di sostanziale (anche se non di "perfetta") parità con le altre parti processuali²⁰.

Nella prospettiva della nozione generale di vittima del reato, introdotta a livello europeo e sopra considerata, ci si potrebbe porre il problema dell'eventuale difetto di tutela nell'ordinamento processuale italiano che consente, come detto, la costituzione di parte civile solo sul presupposto del "danno" da reato, mentre la sola "offesa" da reato, se non consente la costituzione di parte civile, tuttavia conferisce tutte le facoltà, già sopra considerate, nella fase iniziale del procedimento che è quella delle indagini preliminari, che non spettano però in tale fase al solo "danneggiato"²¹.

Considerato che la persona "offesa", a prescindere dal danno risarcibile, è comunque definibile "vittima" del reato²², occorrerebbe allora verificare se sia

¹⁸ Cfr. G. Di Chiara, voce *Parte civile*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 233 ss.; P. Della Sala, *Natura giuridica dell'azione civile nel processo penale e conseguenze del danno*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 1095 ss.; F. Tortorano, *Il danno meramente patrimoniale*, cit., p. 10 ss.; C. Salvi, voce *Danno*, in *Dig. disc. priv.*, vol. V, Torino, 1989, p. 63-64; G. Riccio, *I principi informativi della responsabilità civile da reato*, cit., p. 1329 ss.

¹⁹ Cfr. A. Chiliberti, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, *passim*, e p. 1048 ss.; M.A. Zumpano, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 196 ss.; A. Gaito, *"Electa una via"*, cit., p. 51 ss.

²⁰ Cfr. A. Pennisi, voce *Parte civile*, cit., p. 986 ss.; G. Canzio, *Diritto alla prova, prova contraria e parte civile*, in *Foro it.*, 1997, I, c. 403 ss.; D. Potetti, *C. Cost. n. 532/95: perplessità in tema di prova contraria*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1371 ss.

²¹ Cfr. E. Aprile, *Il ruolo della persona offesa nelle recenti riforme del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1722 ss.; A. Giarda, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971, p. 295 ss.; Id., *L'accusa private: offeso dal reato ed enti collettivi nelle indagini e nel giudizio*, in *Dif. pen.*, 1989, p. 14 ss.; P. Rivello, *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti collettivi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 608 ss.; E. Squarcia, *Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre agevole*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3119 ss.

²² Cfr. E. Amodio, *La persona offesa dal reato nel nuovo processo penale*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. III, Giuffrè, 1991, p. 5 ss.; p. 9 ss.; M. Del Tufo, voce *Vittima del reato*, cit., p. 996; G.

giustificabile la minor tutela processuale ad essa attribuita in tema di risarcimento e di partecipazione al "processo" penale, ma non al "procedimento", nella fase delle indagini preliminari, per la quale ha invece sufficienti diritti partecipativi²³.

Tuttavia, non ritengo che possano, sotto questo aspetto, muoversi rilievi all'ordinamento italiano, per lo meno finché il sistema previsto rimanga quello attuale.

Infatti, finché la fase delle indagini preliminari resterà soggetta a segreto²⁴ (e non si vede come si possa fare altrimenti) e a tutta una serie di altre caratteristiche che ne fanno un momento procedimentale nel quale prevalgono le iniziative d'ufficio necessarie alla ricerca e alla tutela delle prove, nonché alla ricerca di coloro che risultino possibili autori del reato, i diritti partecipativi dei soggetti privati (tecnicamente non ancora "parti processuali") dovranno, necessariamente, essere residuali e limitati; né potrebbe certo immaginarsi un potere partecipativo della vittima/persona offesa dal reato che abbia maggiore estensione di quello concedibile alla persona sottoposta a procedimento a cui spettano garanzie e tutele di ordine costituzionale davvero inviolabili (si dovrebbe semmai ragionare di un diverso contesto normativo, più orientato, di quello attuale, sul principio costituzionale ed europeo - art. 6 CEDU - della "parità delle parti", nel quale allora si potrebbe immaginare una maggiore partecipazione di persona sottoposta alle indagini e persona offesa dal reato in condizioni di parità, in presenza però di un pubblico ministero diverso, anch'esso semplice "parte" e non, come oggi, "inquisitore statale"²⁵).

Sotto altra angolazione, appare invece inadeguata la tutela della "vittima" nella fase delle indagini preliminari, allorché la stessa sia soltanto "danneggiata" e non anche "offesa" dal reato. Infatti, come detto, la legge processuale attribuisce poteri e facoltà di intervento nella fase investigativa soltanto all'offeso dal reato; il che, appunto, rende problematica ed ingiustificata, nella prospettiva europea considerata, la mancanza di tutela del soggetto che sia "vittima", solo ed in quanto "danneggiato" dal reato.

Tranchina, *La Vittima del reato*, cit., p. 319 ss.; A. Giarda, *La vittima del reato nel sistema del processo penale italiano*, cit., p. 331; A. Manna, *La vittima*, cit., p. 967; R. Calò, *Vittima del reato e giustizia riparativa nello spazio giudiziario europeo post Lisbona*, Nota a Corte giustizia UE., 15 settembre 2011, cause C-483/09 e C-1/10, *Gueye e Sánchez*, in *www.diritto penale contemporaneo.it*, 2011, p. 1 ss.

²³ Cfr. G. Tranchina, *Persona offesa*, cit., p. 4 ss.; C. Quagliarini, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Milano, 2003, p. 173 ss.

²⁴ Cfr. C. Carini, voce *Segreto d'indagine*, in *Dig. pen.*, Agg. III, t. II, Torino, 2005, p. 1517 ss.; L. Carli, *Indagini preliminari e segreto investigativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 763 ss.; F. Falato, voce *Segreto investigativo*, in *Enc. giur.*, Roma, 2007, p. 165.; F.M. Molinari, *Il segreto investigativo*, Milano, 2003, p. 162 ss.

²⁵ Sul principio della "parità delle parti", cfr. P. Ferrua, *Il giusto processo tra modelli, regole e principi*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 401 ss.

Altrettanto ingiustificata, in una prospettiva di tutela europea della vittima che abbia subito un danno esclusivamente “personale”, secondo quanto sopra specificato, potrebbe apparire la mancanza di accesso al processo penale (stante, come detto, il presupposto indefettibile del danno risarcibile da reato, per la costituzione di parte civile).
